

N. 739-604-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE BROCCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

nella seduta dell'11 novembre 1976

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione
degli esami di riparazione nonché altre norme di
modifica dell'ordinamento scolastico

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, CHIARANTE, TORTO-
RELLA, RAICICH, BINI, ALLEGRA, BARBAROSSA VOZA
MARIA IMMACOLATA, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA,
CONTE, DE GREGORIO, GIANNANTONI, MASIELLO, PA-
GLIAI MORENA AMABILE, TESSARI ALESSANDRO,
VACCARO MELUCCO ALESSANDRA, VILLARI

Presentata il 15 ottobre 1976

Nuove norme sul calendario scolastico e misure per
il funzionamento della scuola e per la qualificazione
dell'organizzazione didattica

Presentata alla Presidenza il 12 maggio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo che la Commissione ha licenziato, avendo come base il disegno di legge n. 739, esprime una duplice preoccupazione e, perciò, si pone un duplice obiettivo: agevolare, nel miglior modo possibile, il perseguimento delle finalità di formazione civile e culturale che l'istruzione obbligatoria deve assicurare a tutti e qualificare ed arricchire il lavoro scolastico degli insegnanti.

Detta «dichiarazione di intenzioni» è stata, ovviamente, preceduta da un'analisi della situazione della scuola italiana e contiene implicitamente un giudizio negativo sullo stato del sistema scolastico nel nostro paese.

E, comunque, corretto sul piano metodologico, partire da una valutazione dell'attuale ordinamento scolastico per proporre e attuare adeguati interventi all'interno di una prospettiva di cambiamento.

Il dibattito in Commissione ha posto, opportunamente, l'accento sulle cause del malessere di cui soffre la scuola oggi, sulle carenze e sulle contraddizioni della istituzione che si intende «rigenerare», giustificando, così, le innovazioni, contenute nel testo approvato dalla Commissione, le quali riguardano aspetti non marginali dell'attività formativa e didattica.

Un primo nodo che si è tentato di sciogliere concerne la integrazione scolastica. Su questo tema la Commissione, con un emendamento sostitutivo, ha ripreso le indicazioni del progetto governativo precisando le finalità della programmazione educativa e indicando le modalità operative.

Nell'ambito di tali attività, per la scuola elementare, si realizzano forme di integrazione di alunni portatori di *handicaps* con la prestazione di insegnanti specializzati e avvalendosi di *équipes* di specialisti.

Un secondo argomento sottoposto all'esame della Commissione riguarda la valutazione degli alunni, strumento ineliminabile dall'azione educativa. La materia è stata regolamentata accogliendo completamente la proposta contenuta nel disegno di legge n. 739 da cui emerge un nuovo modo di intendere la valutazione vista come un processo sistematico che elimina l'osservazione casuale, soggettiva, incontrollata degli alunni; che suppone degli obiettivi edu-

cativi precedentemente identificati; che verifica la efficacia del «trattamento» psicopedagogico dell'insegnante. In questo quadro vengono precisati i tempi, le forme e gli strumenti di registrazione e di comunicazione della valutazione.

Un terzo problema affrontato è quello degli esami, risolto con l'approvazione, sostanzialmente integrale, dell'ipotesi governativa e, cioè, con l'abolizione degli esami di compimento del primo ciclo della scuola elementare, la soppressione della seconda sessione degli esami di riparazione nei due gradi della scuola elementare e media e con la conferma degli esami di licenza elementare e di licenza media.

Un quarto punto riguarda l'utilizzazione della somma equivalente al costo dei «libri di testo» per acquisto di altro materiale librario nelle classi di scuola elementare che svolgono sperimentazioni ai sensi dell'articolo 2 ovvero dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Un quinto e nuovo «capitolo» discusso in Commissione, e la cui materia è stata regolamentata in un articolo aggiuntivo, si riferisce all'uso degli edifici scolastici in attività, oltre l'orario del servizio, che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. È stata data facoltà di disporre la temporanea concessione al consiglio di circolo o istituto, previo assenso degli enti locali interessati e nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Un sesto e ultimo elemento di novità riguarda la modifica del calendario scolastico in conformità con le date e le scadenze predisposte nel disegno di legge n. 739 e quindi recependo senza variazioni la proposta del Governo.

Sembra necessario, al fine di completare l'informazione, rammentare la connessione stretta e la consequenzialità logica e pedagogica tra le diverse innovazioni che si introdurranno nella scuola con il testo che è stato emesso dalla Commissione.

Non si è, inoltre, ignorato lo snodo nevralgico di tutta la tematica: la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti; la loro preparazione ad assumere rilevanti responsabilità collegate con la nuova funzio-

ne docente. È stato per questo previsto un periodo di tempo, nel mese di settembre, destinato alla elaborazione di piani annuali di lavoro, ed è sollecitata la programmazione di iniziative di studio.

Le considerazioni esposte che evidenziano la positività del provvedimento, autorizzano a chiedere una sollecita approvazione dello stesso nella persuasione che esso è

teso al superamento del contrasto fra una scuola ancora in larga parte accentrata sul programma e sugli esiti del rendimento misurato in rapporto all'alunno medio ed un'altra scuola, da costruire, che definisca i suoi curricoli, valuti promozionalmente e aiuti l'integrazione dei soggetti in difficoltà.

BROCCA, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE —
PARTECIPAZIONI STATALI)

Parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SCUOLA ELEMENTARE.

ART. 1.

A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.

La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe di ogni ciclo avviene per scrutinio.

L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.

ART. 2.

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di facilitare la personalizzazione dell'intervento educativo possono essere attuate forme di attività scolastiche di integrazione organizzate per gruppi di alunni provenienti da classi diverse. Nell'ambito di tali attività possono essere attuate iniziative di sostegno anche con interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma determinando anche i tempi e i modi di svolgimento, sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto altresì delle unità di personale docente, delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

SCUOLA ELEMENTARE.

ART. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

ART. 2.

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di *handicaps* con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975, n. 970 o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1974, n. 820 avvalendosi di *équipes* di spe-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

Per le prestazioni eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

ART. 3.

Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravissimi motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

ART. 4.

cialisti, sulla base di apposite convenzioni stipulate dagli organi scolastici competenti secondo il programma formulato dal consiglio scolastico distrettuale e con la collaborazione degli enti locali.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché della disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

ART. 3.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 4.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.

Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 2.

Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.

La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Nell'attestato il giudizio finale conterà della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.

Le norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, n. 1189, sono abrogate.

ART. 5.

Per le classi di scuola elementare, autorizzate a svolgere sperimentazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per le quali siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentito disporre della somma equivalente al costo del libro di testo per acquisto di altro materiale librario, secondo i criteri di scelta richiesti dal progetto di sperimentazione.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 5.

Per le classi di scuola elementare che svolgano sperimentazioni ai sensi dell'articolo 2 ovvero dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1974, n. 419, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo è consentito disporre della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto di altro materiale librario, secondo i criteri richiesti dal progetto di sperimentazione.

A modifica ed integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, è trasferita alle regioni la competenza per l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare di cui all'articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e alla legge 10 aprile 1964, n. 719. Il relativo capitolo del bilancio di previsione del Ministero della pub-

TITOLO II

SCUOLA MEDIA.

ART. 6.

Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119; sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.

Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità di cui all'articolo 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

ART. 7.

Al fine di facilitare la personalizzazione dell'intervento educativo possono essere attuate forme di attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse. Nell'ambito di tali attività possono altresì attuarsi iniziative di sostegno anche con interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Tali attività si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e per non più di 40 giorni ogni anno nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale delle lezioni e alla scadenza trimestrale e al termine del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di sostegno e di integrazione didattica che dovrà essere elaborato

blica istruzione è soppresso; per i finanziamenti alle regioni si provvederà ai sensi del comma f) dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

TITOLO II

SCUOLA MEDIA.

ART. 6.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 7.

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.

Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e l'articolo 407 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.

Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

dal collegio dei docenti sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le eventuali prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo del singolo insegnante, dopo che siano state utilizzate le ore disponibili a completamento dell'orario di insegnamento fino a 18 ore settimanali, sono da retribuirsi, nei limiti della disponibilità di bilancio, ai sensi del quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel progetto di cui al precedente secondo comma.

Il suddetto progetto viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

Le classi di aggiornamento, previste dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

ART. 8.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola, della prescuola e dell'interscuola.

Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 9.

Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a te-

ART. 8.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 9.

I consigli di classe, nelle scuole medie dell'obbligo, si riuniscono ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Identico.

nere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe, motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7.

Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9.

La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Per lo svolgimento dell'esame di licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9.

ART. 10.

Nella scuola materna, elementare e media l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto; negli istituti e

Identico.

Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

TITOLO III
NORME COMUNI.

ART. 10.

Identico.

scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.

Il periodo effettivo delle lezioni decorre dal 10 settembre e termina per la scuola elementare e media il 15 giugno e per gli istituti e scuole dell'istruzione secondaria superiore e artistica il 10 giugno.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con propria ordinanza, il calendario scolastico.

Gli esami di licenza e di idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, si svolgono dal 16 al 30 giugno.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Gli esami di stato di maturità e di abilitazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica hanno inizio il 1° luglio secondo il calendario che sarà stabilito dal Ministro della pubblica istruzione.

Nel periodo dal 1° al 9 settembre i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo o nel corso dell'anno.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 11.

È consentito l'uso delle attrezzature di una scuola da parte di altre scuole per attività didattiche durante l'orario scolastico; il consiglio di distretto coordina gli orari d'uso e l'impegno del personale e definisce le responsabilità relative sentiti i consigli di circolo o di istituto.

Gli edifici scolastici possono essere destinati oltre l'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

Il consiglio di circolo o di istituto ha facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso delle amministrazioni comunali e provinciali qualora i locali siano di loro proprietà, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza.

È abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 settembre 1928, n. 1297.

ART. 11.

Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 1° settembre o del 10 settembre di cui al precedente articolo.

I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonché i trasferimenti del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 1° settembre o dal 10 settembre.

Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata allo scadere della data corrispondente a quella dell'atto di nomina.

ART. 12.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 13.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall'anno scolastico 1977-78.

ART. 12.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Le classi di aggiornamento, previste dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

ART. 15.

Per le prestazioni eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 16.

Identico.

Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l'anno scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977.

Limitatamente al successivo anno 1977-78, l'inizio dell'anno scolastico e delle lezioni è fissato al 15 settembre.

ART. 14.

All'eventuale onere, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Identico.

Identico.

Nel periodo dal 1° al 15 settembre 1977 compatibilmente con le esigenze di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esame, il collegio dei docenti organizza iniziative di aggiornamento e di programmazione didattica finalizzate all'attuazione della presente legge.

ART. 17.

All'eventuale onere, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente articolo 14.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 604

ART. 1.

(Calendario scolastico).

A partire dall'anno scolastico 1977-78 le attività scolastiche, nelle scuole di ogni ordine e grado, si svolgono dal 1° settembre al 15 luglio.

Le lezioni hanno inizio l'11 settembre e si concludono il 15 giugno.

Gli esami di Stato iniziano il 20 giugno e si concludono entro il 5 luglio nella scuola media dell'obbligo ed entro il 15 luglio nelle scuole medie superiori, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici.

Il calendario della scuola materna è stabilito dalla Regione, sentiti i Comuni e i Consigli di distretto.

ART. 2.

(Sospensione delle lezioni).

Le lezioni sono sospese dal 24 dicembre al 6 gennaio inclusi e dal giovedì al lunedì di Pasqua inclusi.

Sono inoltre previsti, durante l'anno scolastico, 6 giorni di sospensione delle lezioni per iniziative sportive, ricreative, culturali, la cui programmazione è affidata ai consigli di circolo o di istituto.

ART. 3.

(Programmazione didattica e aggiornamento).

Una parte dell'orario di servizio non di insegnamento connesso con il funzionamento della scuola è destinata allo svolgimento di attività collegiali di programmazione didattica e di aggiornamento culturale e professionale, cui sono tenuti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.

Tali attività si svolgono dal 1° settembre al 10 settembre, in preparazione del nuovo anno scolastico; per almeno 40 ore, concentrate in uno o più periodi prescindendo dalle scadenze mensili, durante il corso dell'anno scolastico stesso e comunque entro il 15 luglio.

Le proposte di programmazione dell'attività didattica, elaborate dal collegio dei

docenti e dai docenti delle singole classi, sono sottoposte al parere del consiglio di circolo o di istituto e dei consigli di inter-classe o di classe.

Sulla programmazione delle attività di aggiornamento decide il collegio dei docenti, che può coordinare tali attività, nell'ambito del distretto scolastico, con quelle di altri circoli o istituti.

ART. 4.

(Programmi di integrazione didattica).

Per agevolare l'esercizio del diritto allo studio, assicurare la maggiore qualificazione del lavoro scolastico e favorire le innovazioni educative, i Consigli di circolo o di istituto, sentito il parere del collegio dei docenti, istituiscono, nelle scuole elementari e medie dell'obbligo nelle quali non siano in corso esperienze di scuola a tempo pieno e nelle scuole medie superiori, ivi compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, programmi di integrazione didattica e di intervento formativo anche individualizzato.

Fissano altresì, sentito il parere del Collegio dei docenti, il relativo piano delle attività, specificando le modalità della verifica periodica.

I programmi sono svolti: nella scuola elementare, dall'insegnante di classe in collaborazione con insegnanti che risultino in soprannumero o insegnanti nominati in base alla legge 24 settembre 1971, n. 820; nella scuola media dell'obbligo e media superiore dai docenti che debbano completare fino a 18 ore l'orario settimanale di insegnamento previsto dal terzo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974; da quei docenti della scuola elementare e della scuola media dell'obbligo e secondaria superiore che ne facciano richiesta.

ART. 5.

(Iniziativa di scuola aperta).

Nelle scuole di ogni ordine e grado i Consigli di circolo o di istituto organizzano per gli alunni, anche in collaborazione con i Comuni, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il 15 luglio, attività ricreative, culturali o altre socialmente utili, con la partecipazione del personale insegnante libero da impegni d'esame.

ART. 6.

*(Possibilità di sostituzione
del libro di testo).*

Nella scuola elementare è consentito, sentito il parere del Consiglio di interclasse, sostituire il libro di testo con altro materiale librario, utilizzando la somma relativa al suo costo.

A modifica ed integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, è trasferita alle Regioni la competenza per l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare di cui all'articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e alla legge 10 aprile 1964, n. 719. Il relativo capitolo del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione è soppresso; per i finanziamenti alle Regioni si provvederà ai sensi del comma F dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Nella scuola media dell'obbligo e secondaria superiore la sostituzione del libro di testo con altro materiale librario rientra nell'ambito della sperimentazione metodologica-didattica prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 419.

ART. 7.

*(Valutazioni periodiche
e valutazioni finali).*

I consigli di interclasse e di classe si riuniscono ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Ogni trimestre l'insegnante o gli insegnanti di classe, ivi compresi i docenti che partecipano alle attività di integrazione didattica, valutano il livello acquisito e l'impegno nello studio degli alunni, sulla base del lavoro svolto e dei risultati raggiunti nell'apprendimento in relazione alle capacità di ciascuno; e formulano al termine delle lezioni la valutazione finale per ciascun alunno. Tale valutazione si basa su tutta l'attività svolta dallo studente nel corso dell'anno, accerta i risultati conseguiti nelle singole discipline e nel complesso del lavoro scolastico, si conclude — salvi i casi per i quali la legge prescrive

l'esame di Stato - con un giudizio analiticamente motivato di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Di tali valutazioni il Consiglio di circolo o di istituto assicura, anche nel corso dell'anno, adeguata comunicazione ai genitori degli alunni e agli alunni stessi. In ogni caso la frequenza dell'alunno, le valutazioni intermedie e quella finale devono essere documentate con apposito attestato.

Nella scuola elementare è di norma esclusa la non ammissione alla classe successiva.

Nella scuola media dell'obbligo la non ammissione è possibile solo quando il complesso delle attività didattiche, comprese quelle svolte ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, non abbia raggiunto l'obiettivo di fornire all'alunno gli strumenti indispensabili per il passaggio alla classe successiva.

ART. 8.

(Abolizione degli esami di conclusione del 1° e 2° ciclo della scuola elementare).

La scuola elementare e la scuola media dell'obbligo costituiscono un unico ordine di scuola che si conclude con l'esame di licenza media.

Le strutture amministrative e l'ordinamento giuridico del personale della scuola elementare restano in vigore.

Sono aboliti gli esami di conclusione del primo e del secondo ciclo della scuola elementare.

ART. 9.

(Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione).

A partire dall'anno scolastico 1977-78 gli esami di riparazione e di seconda sessione, nelle scuole di ogni ordine e grado, sono aboliti.

ART. 10.

(Uso delle attrezzature scolastiche).

È consentito l'uso delle attrezzature di una scuola da parte di altre scuole durante lo svolgimento delle attività scolastiche; il Consiglio di distretto coordina gli orari di uso e l'impegno del personale e definisce le responsabilità relative.

Il Comune e la Provincia possono adibire le scuole di ogni ordine e grado per lo svolgimento di attività sociali, culturali, politiche e di tempo libero, promosse da cittadini o da loro gruppi organizzati, nelle ore e nei periodi liberi dalle attività scolastiche. I Consigli comunali e provinciali approvano il regolamento d'uso, definendo le responsabilità e gli oneri finanziari; predispongono anche i mezzi finanziari ed il personale adeguato per le attività da essi stessi promosse.

ART. 11.

(Nuove date per le operazioni di sistemazione del personale).

Le operazioni riguardanti i movimenti del personale che si riferiscono all'anno successivo devono essere effettuate entro le seguenti date:

il 15 ottobre, la determinazione dei posti in organico;

il 30 ottobre, le proposte di sdoppiamento e di nuove istituzioni;

il 30 dicembre, la determinazione degli sdoppiamenti e di nuove istituzioni, nonché la pubblicazione di tutti i posti disponibili per i trasferimenti;

il 30 gennaio, l'emanazione dell'ordinanza incarichi e supplenze;

il 30 marzo, la pubblicazione degli elenchi provvisori dei trasferimenti e la scadenza per la presentazione delle domande per incarichi e supplenze;

il 30 aprile, la pubblicazione degli elenchi definitivi dei trasferimenti e delle nuove nomine in ruolo;

il 15 maggio, la pubblicazione delle graduatorie per incarichi e supplenze;

il 30 maggio, la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria;

il 30 giugno, la pubblicazione degli elenchi delle assegnazioni provvisorie e delle graduatorie definitive degli incarichi;

il 31 luglio, le nomine degli incarichi a tempo indeterminato, le sistemazioni ed ogni altra operazione che comporti movimento del personale.

Tutte le operazioni (escluse quelle riguardanti gli incarichi e le supplenze) effettuate dopo i termini prescritti dal precedente comma, valgono per l'anno scolastico seguente.

A partire dall'anno scolastico 1976-77, per favorire una programmazione e una

tempestiva predisposizione degli interventi da parte degli enti locali, delle regioni e dell'amministrazione scolastica, le iscrizioni degli studenti per l'anno scolastico successivo si effettuano entro il 1° marzo e possono essere modificate solo nel caso di ripetenza di una classe o di sopraggiunti e documentati motivi di necessità.

ART. 12.

(Programmazione delle nuove istituzioni).

Fino alla riforma della scuola media superiore, il programma annuale delle nuove istituzioni e della concessione dell'autonomia a sezioni distaccate di detta scuola è stabilito, d'intesa con le Regioni, dando la priorità agli insediamenti nei distretti privi di istituti di scuola media secondaria superiore e rispettando la previsione minima di 500 studenti iscritti per istituto.

Fino alla riforma della scuola media superiore, non possono essere istituite scuole statali né riconosciute scuole private dei seguenti indirizzi: istituto magistrale, scuola magistrale, istituto tecnico femminile, istituto professionale femminile.

ART. 13.

(Norme transitorie).

Gli esami di riparazione dell'anno scolastico 1976-77 si svolgeranno fra il 2 e il 9 settembre 1977. Gli esami di seconda sessione sono aboliti.

I giorni dall'11 al 15 settembre 1977 saranno dedicati alla programmazione dell'attività didattica e all'aggiornamento, nei modi previsti all'articolo 3 della presente legge.

L'inizio delle lezioni avverrà il 16 settembre 1977.